



Comune di Ravenna

Area: Pianificazione territoriale
Servizio Proponente: Capo Area
Dirigente Responsabile: Arch. Franco Stringa
Cod. punto terminale: CASTER

ITER

- SEGRETERIA GENERALE (AFFAMM)
- SERVIZIO PROPONENTE
- AL

Data

PROTOCOLLO
GENERALE

Ravenna , 14 settembre 2009

Pratica (P.T.) n° /

Classifica

ID Documento 991174784

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

Dal Al

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.13/DQ DEL 14 SETTEMBRE 2009 con PG N.88439/09

OGGETTO: Interpretazione normativa dell'articolo I. 24 del RUE relativamente alla possibilità di installazione degli impianti a fonti rinnovabili

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 12272/44 del 10/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2009;
- con successiva determina del Direttore Generale n. 2/E6 del 11/02/2009 è stato adottato il Piano dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2009;
- il Dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate al Servizio proponente;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 64552/102 del 03/07/2008 è stato adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (nel seguito RUE);
- successivamente alla fase di analisi delle osservazioni presentate e delle controdeduzioni, con Delibera di C.C. 77035/133 del 28/07/2009 è stato controdedotto e approvato il RUE, il quale dal 26/08/2009 (data di pubblicazione sul B.U.R.) è entrato ufficialmente in vigore;

Considerato che:

- le Norme Tecniche di Attuazione del suddetto RUE contengono norme specifiche (art. I.24) per favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- in data 31 luglio 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 Luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" la quale ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al D. Lgs. 387/2003 per quanto concerne l'installazione di impianti FV e a biomasse che si riportano nel seguito:

Legge 23 Luglio 2009, n. 99, art 27 commi 42 e 43;

"42. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;
- b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

da cui deriva che per gli impianti fotovoltaici e alimentati a biomassa è sufficiente dimostrare la sola disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto e non necessariamente la proprietà; inoltre gli impianti fotovoltaici o eolici di potenza inferiore a 1 MW non sono più assoggettati alla procedura di screening, quindi ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., qualora non sia richiesto più di un atto autorizzatorio, per la loro realizzazione è sufficiente una DIA;

Considerato inoltre che, durante la fase di modifica del RUE a seguito delle osservazioni presentate, per un mero errore materiale:

- è stato cancellato tutto il testo riportato al punto 1 del comma 12 punto d) dell'art. I.24 mentre era da cassare solo il testo a partire da "previa valutazione..." e che pertanto il testo del comma 12 punto d) dell'art. I.24 vive nella sua prima parte;
- è stato modificato l'art. XI.17 comma C.2 punto C.2.1 lettera c, per cui gli impianti fotovoltaici risultano ammessi nella città consolidata o in via di consolidamento anche a terra a patto che siano per autoconsumo, mentre il comma 13 dell'art.I.24 è rimasto erroneamente invariato per cui all'interno delle zone residenziali dello Spazio Urbano, gli impianti fotovoltaici sarebbero ammessi per autoconsumo solo sugli edifici;

Visto che nell'art. I.24 in più commi è presente la dizione "Salvo diverse disposizioni normative sovracomunali,..."

Ritenuto pertanto opportuno dare la seguente interpretazione delle NTA del RUE in relazione ai seguenti punti dell'art. I.24:

1. il comma 4 dell'art. I.24 del RUE definisce le procedure relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici "... salvo diverse disposizioni normative sovracomunali..." per cui dette nuove disposizioni dettate dalla L. 99/2009 sono recepite automaticamente e prevalgono su quelle del RUE; pertanto il limite a cui sottoporre a screening gli impianti fotovoltaici passa da 20 KW ad 1 MW;

2. per coerenza con dette nuove disposizioni dettate dalla L. 99/2009 si precisa che, ai punti b), c) ed e) del comma 12 dell'art. 1.24 delle NTA del RUE, il soggetto proponente (o responsabile) dell'impianto e titolato a richiederne la realizzazione può anche non essere l'imprenditore agricolo professionale purchè abbia la disponibilità dell'area e purchè la proprietà dell'area resti dell'imprenditore agricolo professionale;
3. il punto d) del comma 12 dell'art.1.24, va letto come segue:

“d) Impianti solari fotovoltaici collocati a terra senza limitazioni di potenza, sia per autoconsumo che per vendita, in cui il soggetto proponente può essere anche non imprenditore agricolo nelle:

 - 1) zone di più recente formazione ad alta vocazione agricola (SR2), nel rispetto delle seguenti distanze:
 - 150 ml da fabbricati ad uso abitativo di terzi;
 - 400 ml da centri e nuclei abitati.
 - Ai sensi del c. 9 per tali impianti si applica il c. 6 dell'art. 1.27 ai fini della disciplina paesaggistica;
 - 2) aree frazionabili dai fondi agricoli per un massimo di due ettari (Aree attrezzate RA6 – art. 1.5);

n.b. pertanto in questo secondo caso gli impianti fotovoltaici sono ammessi in tutte le zone SR1/SR2/SR3 dello spazio rurale e senza vincoli di distanza ma con limite di superficie occupata dall'impianto (pari a 2 ettari). Tale interpretazione risponde al principio che il testo normativo approvato non può essere più restrittivo di quello adottato;
4. in relazione a quanto disciplinato dal comma 13 dell'art.1.24, all'interno delle zone residenziali dello Spazio Urbano, gli impianti fotovoltaici di potenza anche superiore a 20 KW sono ammessi, per autoconsumo sia sugli edifici che a terra.

Precisato infine che:

- in relazione a quanto disciplinato dal punto b) del comma 12 dell'art. 1.24, qualora la disciplina di RUE ammetta interventi edilizi, a partire dalla manutenzione straordinaria, anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, anche la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici è ammessa da parte di soggetti non imprenditori agricoli a qualsiasi titolo;

Vista la Circolare Operativa contenente le istruzioni per la redazione delle determinazioni e dei provvedimenti e visto quanto disposto dall'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e che inoltre ai sensi del comma 2 dell'art. 4 delle NTA del RUE è stata inviata alla CCAT e sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Ravenna;

Dato atto che la presente determinazione è stata redatta d'intesa con il Capo Servizio Ambiente, il capo Servizio SUE e il Capo Servizio Progettazione Urbanistica e che è stata data, ai sensi della suddetta Circolare, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. per le motivazioni dette in premessa, di dare la seguente interpretazione normativa dell'Art. 1.24 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE in relazione ai seguenti punti:
 - a) il comma 4 dell'art. 1.24 del RUE definisce le procedure relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici "... salvo diverse disposizioni normative sovracomunali..." per cui dette nuove disposizioni dettate dalla L. 99/2009 sono recepite automaticamente e prevalgono su quelle del RUE; pertanto il limite a cui sottoporre a screening gli impianti fotovoltaici passa da 20 KW ad 1 MW;
 - b) al comma 12 punti b), c) ed e) dell'art. 1.24 delle NTA del RUE, il soggetto proponente (o responsabile) dell'impianto e titolato a richiederne la realizzazione può anche non essere l'imprenditore agricolo professionale purchè abbia la disponibilità dell'area e purchè la proprietà dell'area resti dell'imprenditore agricolo professionale;
 - c) il punto d) del comma 12 dell'art.1.24, va letto come segue:

“d) Impianti solari fotovoltaici collocati a terra senza limitazioni di potenza, sia per autoconsumo che per vendita, in cui il soggetto proponente può essere anche non imprenditore agricolo nelle:

 - 1) zone di più recente formazione ad alta vocazione agricola (SR2), nel rispetto delle seguenti distanze:
 - 150 ml da fabbricati ad uso abitativo di terzi;
 - 400 ml da centri e nuclei abitati.
 - Ai sensi del c. 9 per tali impianti si applica il c. 6 dell'art. 1.27 ai fini della disciplina paesaggistica;
 - 2) aree frazionabili dai fondi agricoli per un massimo di due ettari (Aree attrezzate RA6 – art. 1.5);
 - d) in relazione a quanto disciplinato dal comma 13 dell'art.1.24, all'interno delle zone residenziali dello Spazio Urbano, gli impianti fotovoltaici di potenza anche superiore a 20 KW sono ammessi, per auto consumo sia sugli edifici che a terra
2. di precisare, in relazione a quanto disciplinato dal punto b) del comma 12 dell'art. 1.24, che qualora la disciplina di RUE ammetta interventi edilizi, a partire dalla manutenzione straordinaria, anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, anche la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici è ammessa da parte di soggetti non imprenditori agricoli a qualsiasi titolo;
3. di pubblicizzare la presente determina secondo quanto previsto dall'art.4 delle NTA del RUE;
4. di nominare quale responsabile del procedimento l'Arch. Franco Stringa.

Il Dirigente
Capo Area Pianificazione Territoriale
L'Arch. Franco Stringa